




**REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN PIERO PATTI”(ME)**  
**Via Profeta 27**

98068 *San Piero Patti (Me)* – Tel. e Fax. 0941.661033

Cod. Mecc. MEIC878001 – Cod. Fisc. 94007180832

E-mail: [meic878001@istruzione.it](mailto:meic878001@istruzione.it)



# Regolamento di Disciplina

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

## Il Regolamento di Disciplina è stato redatto tenendo conto di:

- ◆ DPR n° 249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- ◆ Direttiva Ministeriale n° 5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- ◆ D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;
- ◆ Direttiva Ministeriale prot. N° 30 del 15/03/2007 - - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- ◆ Nota Ministeriale del 31 luglio 2008
- ◆ T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- ◆ DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- ◆ Nota Ministeriale del 31 luglio 2008
- ◆ T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- ◆ Regolamento d'Istituto

### Art. 1 (*Premessa*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità in genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2 (Diritti )

1. Gli alunni hanno diritto a vivere la propria esperienza a scuola in un clima di serenità; pertanto hanno diritto ad esprimersi in tutto il loro essere, secondo le regole stabilite, ad essere aiutati là dove incontrano difficoltà ad esporre eventuali situazioni di conflitto con gli insegnanti e il personale ATA nel rispetto della verità.
2. Le inclinazioni personali degli studenti devono essere favorite, sia nell'impostazione del curricolo, sia attraverso libere scelte operate dagli stessi e relative ad attività di laboratorio nell'extra-scuola. Viene favorita la scelta del proprio percorso scolastico attraverso progetti o iniziative di orientamento ricondotte all'organizzazione generale del P.O.F.
3. Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle norme che regolano la vita scolastica
4. Gli alunni hanno diritto a essere informati sulle decisioni della scuola attraverso gli avvisi e le circolari emesse dall'Ufficio di Presidenza.
5. Gli alunni hanno diritto di conoscere gli obiettivi didattici e pedagogici e i criteri per la valutazione dell'andamento didattico.
6. Gli alunni hanno diritto ad essere aiutati per attivare un processo di autovalutazione al fine di individuare i propri punti di forza e debolezza, per migliorare il proprio rendimento.
7. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono. La scuola promuove iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:
  - a) la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche a quelli "diversamente abili";
  - b) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - c) iniziative concrete di sostegno per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica.
9. Gli alunni, sanzionati con l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, hanno il diritto di impugnare (tramite i genitori) il provvedimento, per iscritto, presso l'Organo di Garanzia, entro 15 giorni dalla notifica.
10. Gli alunni hanno diritto al rispetto delle proprie cose sia da parte dei compagni che di tutto il personale scolastico.

### Art. 3 (Doveri )

1. Gli alunni hanno il dovere, nell'osservanza dei propri diritti, di contribuire al clima di solidarietà da instaurarsi nella scuola e di collaborare costruttivamente con i compagni e con gli adulti.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
3. Gli alunni hanno il dovere di frequentare regolarmente i corsi e le attività laboratoriali integrative, una volta che le hanno scelte.
4. Gli alunni hanno il dovere di rispettare le norme stabilite dal Regolamento di Istituto e quelle definite nel Consiglio di Classe.
5. Gli alunni hanno il dovere di trascrivere tutte le comunicazioni dettate dall'Ufficio di Presidenza o dagli insegnanti e di sottoporle alla firma dei genitori.
6. Gli alunni hanno il dovere di ascoltare i suggerimenti degli insegnanti e di impegnarsi in ogni attività proposta.
7. Gli alunni, nel loro gruppo classe o nei gruppi spontanei, hanno il dovere di rispettare la diversità culturale dell'altro.
8. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti della scuola.
9. Le visite di istruzione, che sono legate alla programmazione generale, sono da ritenere a tutti gli effetti lezioni esterne, quindi gli alunni hanno il dovere di osservare tutte le disposizioni disciplinari poste in essere dal presente Statuto.
10. Gli alunni hanno il dovere di curare l'igiene personale.
11. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
12. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico avendone cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
13. Gli alunni hanno il dovere di chiedere il permesso di utilizzare il telefono cellulare o l'apparecchio telefonico della scuola all'insegnante, che ne valuterà l'effettiva necessità.

## Art. 4 (Sanzioni disciplinari )

### Principi generali

1. Qualunque sanzione disciplinare, dalla più lieve alla più grave, ha come fine il rafforzamento del senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Prima che sia irrogata la sanzione, gli alunni hanno il diritto di essere ascoltati nell'esposizione delle proprie ragioni e in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (Art 4 - Comma 5 del DPR 249/98). Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..
4. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.
7. Il Consiglio d'Istituto deve evitare che l'applicazione delle sanzioni adottate determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
8. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del

principio della proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitare anche i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

9. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, ragion per cui esiste la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2 - DPR 249/98). Pertanto, il Consiglio d'Istituto individua le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche, si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .

10. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

11. Il provvedimento disciplinare verso gli alunni è di natura amministrativa, ed al procedimento si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 240/90 e successive modificazioni, in tema di avvio di procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

12. La sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

13. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola. Tale Organo deve esprimersi nei successivi 10 giorni; qualora non decida entro tale termine, la sanzione non può che ritenersi confermata.

14. L'Organo di Garanzia, presieduta dal Dirigente Scolastico, è composto da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. Le deliberazioni sono valide anche in assenza di qualche membro. In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato), subentrerà un membro supplente, nominato a suo tempo dagli Organi competenti ( Consiglio d'Istituto e Genitori).

15. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto viene specificatamente attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, con le stesse

modalità previste dal comma 14 relativo all'Organo di Garanzia della Scuola. La decisione viene comunque subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale.

#### *Art. 5 (Procedure nell'Osservanza delle Regole)*

1. Giustificazione assenze: l'alunno che è stato assente deve giustificare nel giorno del rientro. La mancata giustificazione può essere tollerata per gg. 3, compreso il giorno del rientro. Al 4° giorno l'alunno verrà segnalato all'Ufficio di Presidenza che provvederà a convocare la famiglia. Le assenze causate da malattie che si protraggono oltre i 5 giorni, devono essere giustificate con certificato medico attestante l'idoneità fisica.
2. Firme sul diario o sul quaderno delle comunicazioni: per le note a casa, per le circolari e per gli avvisi dettati in classe, è necessaria la firma dei genitori o di chi ne fa le veci per il giorno successivo. Ogni studente deve essere consapevole che il diario è uno strumento di comunicazione tra scuola e famiglia.
3. Entrata in ritardo: gli alunni che entrano in ritardo, se non accompagnati da un genitore, devono giustificarlo entro il giorno successivo. In mancanza di tale adempimento entro 3 gg., l'alunno verrà segnalato all'Ufficio di Presidenza con annotazione sul registro di classe.
4. Entrata in ritardo o uscita anticipata per motivi familiari: gli alunni devono essere accompagnati da un genitore (o da un adulto). Questi provvederà a compilare un modulo che sarà consegnato al docente della classe di appartenenza dell'alunno da un collaboratore scolastico.
5. Casi di abituale negligenza: per compiti a casa non eseguiti, per il materiale didattico non portato, sarà presa nota scritta sul registro personale dell'insegnante. Se la negligenza è reiterata, i docenti avranno cura di contattare i genitori e convocarli a scuola.
6. Per casi di reiterato atteggiamento scorretto durante l'intervallo: (per atteggiamento non consono alle regole, migrazione in altra parte del corridoio o in piani diversi dal proprio, etc). Per tali alunni sarà cura dell'insegnante proporre la temporanea sospensione dell'intervallo, segnalando il caso all'Ufficio di Presidenza.
7. Uscita dalla classe per andare in bagno: per gli alunni, alla prima ora e nell'ora successiva alla ricreazione, non è ammessa l'uscita dall'aula, tranne per quei casi particolari che i docenti vaglieranno; durante le altre ore i docenti potranno autorizzare un alunno per volta.

8. Trasferimenti: gli alunni attenderanno in classe l'insegnante che li accompagnerà a destinazione.

9. Pulizia delle aule: gli alunni devono lasciare le aule, alla fine delle lezioni, nel modo più decente possibile.

10. Danni arrecati: i danni arrecati agli arredi, al materiale in dotazione alla scuola, alle pareti (sfregi o scritte varie), alle altrui cose, etc., dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni responsabili.

**Art. 6** *(Classificazione delle Sanzioni ed Organo Competente)*



Vedi tabella allegata



Sanzioni disciplinari	Natura della mancanza	Organo competente
<p><b>A).</b> Ammonizione personale in classe o in privato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Essere sprovvisto dei compiti o del materiale</li> <li>- Intrattenersi nei bagni oltre il tempo necessario</li> <li>- Portare in classe oggetti estranei all'attività scolastica, compresi i cellulari accesi</li>   <li>- Uscire disordinatamente al termine delle lezioni</li> <li>- Non avere cura dell'igiene della propria persona</li> </ul>	<p>Docente</p>
<p><b>A bis).</b> Ammonizione scritta con informazione alla famiglia tramite diario o quaderno delle comunicazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reiterazione di comportamenti di cui al punto 1</li> <li>- Spostarsi da un piano all'altro durante l'intervallo</li> <li>- Recarsi in palestra o nelle aule speciali in modo disordinato o gridando</li> <li>- Uscire dall'aula senza autorizzazione</li> <li>- Ritardo ingiustificato all'entrata</li> </ul>	<p>Docente</p>
<p><b>A ter).</b> Ammonizione scritta con informazione alla famiglia tramite diario o quaderno delle comunicazioni con richiesta danni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deturpazione del materiale scolastico e delle strutture murarie con scritte</li> </ul>	<p>Dirigente scolastico</p>
<p><b>B).</b> Allontanamento dalla comunità scolastica <u>da 1 a 5 gg.</u></p> <p>(Art. 4 - Comma 8 - DPR 249/98)</p> <p>Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatti che impediscono il normale svolgimento delle attività didattiche. Gravi comportamenti in violazione dei doveri di correttezza:</li>   <li>❖ Offese all'insegnante o al personale non docente</li> <li>❖ Violenza verso i compagni</li> </ul>	<p>Consiglio di Classe</p>
<p><b>B bis).</b> Allontanamento dalla comunità scolastica <u>oltre i 5 gg. fino a 15 gg.</u> (Art. 4 - Comma 8)</p> <p>Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravi comportamenti in violazione dei doveri di correttezza come: offese alla persona, aggressioni, violenza, minacce, danni al patrimonio</li> </ul>	<p>Consiglio di Classe</p>
<p><b>C).</b> Allontanamento dalla comunità scolastica <u>oltre i 15 gg.</u></p> <p>(Art. 4 - Comma 9 - DPR 249/98)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.</li>   <li>- Situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio o allagamento)</li> </ul>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p><b>D).</b> Allontanamento dalla comunità scolastica <u>fino al termine dell'anno scolastico.</u></p> <p>(Art. 4 - Comma 9bis)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Situazione di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale</li>   <li>- Impossibilità di attuazione di interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</li> </ul>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p><b>E).</b> Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p> <p>(Art. 4 - Comma 9 bis e 9 ter)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casi ancora più gravi di quelli già indicati al punto D</li> </ul>	<p>Consiglio di Istituto</p>

